

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 1/24

Bolzano, 28.01.2024

Legge di Bilancio ed altre novità del 2024

Con la presente circolare siamo a informare delle più interessanti disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 e le altre leggi e decreti di fine anno (DL "Milleproroghe", DL "Anticipi", DL "Adempimenti").

Indice

1.1	Fringe benefit - Incremento della soglia di non imponibilità per il 2024	2
1.2	Regolarizzazione del magazzino	2
1.3	Ridotti i limiti per il tax free shopping a 70€.....	3
1.4	Super deduzione per nuove assunzioni nel 2024	3
1.5	Invio al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie 2024	4
1.6	Divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche.....	4
1.7	Aliquota IVA per chirurgia estetica.....	4
1.8	Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti	4
1.9	Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti	5
1.10	Rifinanziamento della Legge Sabatini	5
1.11	Credito d'imposta per autotrasportatori merci per conto terzi.....	5
1.12	Aliquota IVA pellet per gennaio e febbraio 2024	5
1.13	Modifica base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico	5
1.14	Scaglioni di reddito e aliquote - Riduzione da quattro a tre per il solo 2024.....	5
1.15	Abrogazione dell'ACE dal 2024 e regime transitorio per le eccedenze	6
1.16	Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai forfettari	6
1.17	Nuova soglia dei versamenti minimi Iva periodica e ritenute	6
1.18	Ritenuta sulle provvigioni degli agenti di assicurazione.....	7
1.19	Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"	8
1.20	Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti	8
1.21	Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.....	8
1.22	Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.....	8
1.23	Introduzione di nuovi obblighi in materia di locazioni brevi e turistiche.....	9
1.24	Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi.....	10
1.25	Detrazioni per oneri - Introduzione di una "franchigia"	11
1.26	Proroga della rivalutazione di partecipazioni e terreni.....	11
1.27	Rifinanziamento del bonus psicologo.....	11
1.28	Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi.....	12
1.29	Nuove aliquote per IVIE e IVAFE	12
1.30	Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici.....	12
1.31	Estensione del modello di dichiarazione dei redditi mod. 730	12
1.32	Detrazione per redditi di lavoro dipendente.....	12

1.1 Fringe benefit - Incremento della soglia di non imponibilità per il 2024

Viene previsto l'incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

Nuove soglie per il 2024	Dai precedenti 258,23€ i limiti sono alzati a <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro per tutti i dipendenti; • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Ampliamento delle casistiche di fringe benefit	Viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Ambito temporale	L'incremento delle soglie è temporaneo e solo per il 2024.
Superamento dei limiti	In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo (non solo l'eccedenza).

1.2 Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Ambito temporale	Periodo di imposta in corso al 30.09.2023, ovvero il 2023 per i soggetti "solari".
Ambito soggettivo	Possono fare la regolarizzazione tutti gli esercenti attività d'impresa, ad eccezione <ul style="list-style-type: none"> • le imprese in contabilità semplificata; • le imprese che applicano i principi contabili internazionali.
Rimanenze adeguabili	L'adeguamento riguarda le rimanenze <ul style="list-style-type: none"> • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Rimanenze escluse	Sono, invece, escluse le rimanenze relative: <ul style="list-style-type: none"> • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute; • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Modalità di adeguamento	L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.
Imposte dovute	<p>In caso di eliminazione delle esistenze iniziali occorre versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA sul valore eliminato (stabilita in un'aliquota media) • una imposta sostitutiva dell'Irpef, Ires e Irap del 18%. <p>In caso di iscrizione di maggiori esistenze iniziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una imposta sostitutiva dell'Irpef, Ires e Irap del 18%.
Versamenti	Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo alle scadenze del saldo per il 2023 e secondo acconto 2024 (di regola il 30.06.2024 e 30.11.2024)

1.3 Ridotti i limiti per il tax free shopping a 70€

La soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping") è ridotta da 154,94 a 70 euro (IVA inclusa).

L'art. 38-quater del DPR 633/72 consente ai "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario di effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'IVA, purché:

- i beni acquistati siano destinati all'uso "personale o familiare";
- gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- l'operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0");
- il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione.

Il nuovo limite di importo trova applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'01.02.2024.

1.4 Super deduzione per nuove assunzioni nel 2024

Viene previsto, per il 2024, che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Extra deduzione per nuove assunzioni	Viene previsto un aumento, valido solo ai fini fiscali, del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024.
Soggetti beneficiari	<p>L'agevolazione è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai titolari di reddito d'impresa, • agli esercenti arti e professioni, <p>che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni.</p>
Condizioni	Al fine di accedere all'agevolazione:

	<ul style="list-style-type: none">• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;• in presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale dipendente rispetto a quello relativo all'esercizio 2023;• il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo 2023.
Modalità di adesione e calcolo	Le disposizioni attuative saranno stabilite con un DM di prossima emanazione.

1.5 Invio al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie 2024

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia.

1.6 Divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche

È esteso al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ovvero le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

È importante ricordare che il divieto di fatturazione elettronica non vale per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e per le prestazioni o cessioni non sanitarie, come ad esempio in caso di affitto di locali o attrezzature, prestazioni come relatore a convegni, corsi, ecc.

1.7 Aliquota IVA per chirurgia estetica

Ai fini del regime di esenzione, è necessario che le finalità terapeutiche dell'intervento di chirurgia estetica risultino da apposita attestazione medica. Questa nuova disposizione si applica a partire dal 17.12.2023. Mentre il trattamento Iva rimane invariato (esenzione per gli interventi di chirurgia estetica con finalità terapeutiche ed Iva al 22% per quelli senza finalità terapeutiche), la novità sta nell'obbligo di munirsi con una attestazione medica per potere usufruire dell'esenzione Iva.

1.8 Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti

È introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31.12.2024 per:

- le imprese con sede legale in Italia;
 - le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

Restano escluse le imprese agricole.

La polizza copre i danni:

- relativi ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se non è adempiuto l'obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

1.9 Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti

Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato.

In sostanza, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota è pari al 5%.

1.10 Rifinanziamento della Legge Sabatini

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi della c.d. "Nuova Sabatini", viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1.11 Credito d'imposta per autotrasportatori merci per conto terzi

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Viene inoltre previsto il limite massimo di 20 milioni di euro per il 2024.

1.12 Aliquota IVA pellet per gennaio e febbraio 2024

Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%.

1.13 Modifica base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico

Viene confermata la reintroduzione della modifica relativa alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per le imprese del settore energetico.

I soggetti che hanno versato il contributo in misura ridotta sono tenuti a effettuare il versamento del beneficio ottenuto in due rate di pari importo che scadono il 30.5.2024 e il 30.10.2024.

1.14 Scaglioni di reddito e aliquote - Riduzione da quattro a tre per il solo 2024

Viene prevista, per il solo periodo d'imposta 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote Irpef.

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote Irpef per il solo 2024 sono le seguenti:

- fino a 28.000 euro 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
- oltre 50.000 euro 43%.

In via ordinaria, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef sono:

- fino a 15.000 euro 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
- oltre 50.000 euro 43%.

In pratica, vengono accorpati, per il solo periodo d'imposta 2024, i primi due scaglioni, prevedendo un'unica aliquota pari al 23%.

Viene previsto che nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in esame.

1.15 Abrogazione dell'ACE dal 2024 e regime transitorio per le eccedenze

Il DLgs. 216/2023 abroga l'ACE (aiuto alla crescita economica), nell'ottica della ridefinizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle imprese.

Decorrenza abrogazione	Per i soggetti solari a partire dal 2024. Per i soggetti con esercizio "a cavallo", dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. A partire da questo periodo di imposta gli incrementi/decrementi patrimoniali non hanno più nessuna rilevanza.
Regime transitorio	Le eccedenze di ACE rilevate a termine dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sono riportabili senza limiti sia di importo che temporali. Le eccedenze sono utilizzabili fino al loro esaurimento.
Utilizzo delle eccedenze	Le eccedenze ACE possono essere <ul style="list-style-type: none">• riportate negli esercizi successivi per essere compensate con i redditi conseguiti;• trasformate in un credito di imposta Irap utilizzabile in cinque anni.

1.16 Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai forfettari

A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti sostituiti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica.

Pertanto, le certificazioni uniche per il 2023 (CU 2024) saranno le ultime certificazioni da emettere ai forfettari.

1.17 Nuova soglia dei versamenti minimi Iva periodica e ritenute

Sono stati incrementati i limiti per i quali bisogna effettuare i versamenti nonché le tempistiche dei versamenti dovuti sotto questa soglia.

Nuovo limite versamenti Iva	È incrementato a 100 euro (da 25,82€) il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo.
Soggetti con liquidazione mensile	Il debito iva sotto la soglia di 100€ può essere rimandato al periodo successivo e versato insieme al debito del periodo successivo. Il versamento deve, in ogni caso, essere effettuato entro il 16.12 dello stesso anno. Se il debito iva dei mesi da gennaio a novembre in somma non supera i 100€, il versamento deve comunque essere fatto entro il 16.12.
Soggetti con liquidazione trimestrale	Il debito iva sotto la soglia di 100€ può essere rimandato al trimestre successivo e versato insieme al debito del trimestre successivo. Il versamento deve, in ogni caso, essere effettuato entro il 16.12 dello stesso anno. Se il debito iva dei primi tre trimestri in somma non supera i 100€, il versamento deve comunque essere fatto entro il 16.12.
Decorrenza	Per i versamenti dell'Iva i nuovi limiti si applicano dalle liquidazioni periodiche del 2024.
Nuovo limite versamenti ritenute	Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Termini per il versamento	Il versamento delle ritenute può essere posticipato ai mesi successivi a condizione che le ritenute dovute non superino i 100€. Il versamento delle ritenute da gennaio a novembre deve, in ogni caso, essere effettuato entro il 16.12. Le ritenute del mese di dicembre devono, in ogni caso, essere effettuate entro il 16.01 dell'anno successivo.
Decorrenza	Per i versamenti delle ritenute i nuovi limiti si applicano dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024.
Ritenute effettuate dai condomini	Il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore deve avvenire entro il 16.06 (anziché 30.06) e 16.12 (anziché 20.12) di ogni anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

1.18 Ritenuta sulle provvigioni degli agenti di assicurazione

Dall'01.04.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

1.19 Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"

A decorrere dall'01.03.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi "ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" salirà dall'8% all'11%.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus (110%), l'ecobonus (65%), il sismabonus, il bonus casa (50%), il c.d. "bonus barriere 75%" ecc.

1.20 Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti

È stata estesa alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia la possibilità di beneficiare della participation exemption, ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 87 co. 1 del TUIR, con tassazione sul solo 5% del provento realizzato.

1.21 Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Con effetto dal 02.05.2024 sono state modificate i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali riferite al 2023.

Persone fisiche	La dichiarazione dei redditi è da presentare entro il 30.09 dell'anno successivo al periodo di imposta (precedentemente il 30.11).
Società di persone, associazioni tra professionisti	La dichiarazione dei redditi è da presentare entro il 30.09 dell'anno successivo al periodo di imposta (precedentemente il 30.11).
Società di capitali	La dichiarazione dei redditi è da presentare entro l'ultimo giorno del 9° mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell'11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Soggetti "non solari"	Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

1.22 Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

Per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) sono elevate le seguenti soglie:

- da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

1.23 Introduzione di nuovi obblighi in materia di locazioni brevi e turistiche

Il DL "Anticipi" prevede importanti novità in materia di strutture alberghiere, extralberghiere, locazioni brevi e turistiche.

Codice Identificativo Nazionale CIN	Viene istituito un codice identificativo a livello nazionale per tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili abitativi utilizzati a scopo ricettivo-turistico.
Strutture obbligate ad avere un CIN	<ul style="list-style-type: none"> • strutture turistiche-ricettive alberghiere ed extralberghiere; • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; • unità immobiliari destinate alle locazioni brevi.
Assegnazione CIN	<p>Il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva presenta una istanza telematica al Ministero del Turismo.</p> <p>Chi ha già ottenuto il CIR (Codice Identificativo Regionale) dovrebbe ricevere il CIN direttamente dalla Provincia o dalla Regione che ha emesso il CIR.</p>
Obbligo di esposizione del CIN	<p>Il CIN deve essere obbligatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, "assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici"; • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • "chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche" o in locazione breve "una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa"; • il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera. • Anche gli intermediari sono obbligati a riportare il CIN negli annunci da questi pubblicati.
Comunicazione alla questura	I medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi in merito all'identificazione e comunicazione in questura degli alloggiati posti dalla normativa di pubblica sicurezza.
Obblighi in merito alla sicurezza degli impianti	<p>Sono introdotti alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti nelle unità abitative oggetto di locazione breve e turistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità gestite in forma imprenditoriale sono dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente; • in ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di: <ul style="list-style-type: none"> ○ dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti; ○ nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Sanzioni	<p>Mancata richiesta CIN: sanzioni da 800 a 8.000 euro.</p> <p>Mancata esposizione CIN: sanzioni da 500 a 5.000 euro.</p> <p>Mancata conformità di sicurezza degli impianti: sanzioni previste dalla normativa statale o regionale.</p>

	<p>Violazioni in merito a rilevatori del monossido ed estintori portatili: da 600 a 6.000 euro.</p> <p>Mancata presentazione SCIA: sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.</p> <p>Le funzioni di controllo e applicazione delle sanzioni sono svolte dal Comune.</p>
Entrata in vigore	<p>L'entrata in vigore delle disposizioni sopra riassunte è fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN</p>

1.24 Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, lasciando però, la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per 1 solo immobile destinato alla locazione breve.

Ambito soggettivo	La cedolare secca sulle locazioni brevi e turistiche è applicabile alle locazioni non eseguite in regime di impresa.
Ambito oggettivo	Locazioni brevi e locazioni turistiche fatte al di fuori dell'esercizio di impresa.
Soggetti esclusi	Chi esercita l'attività come impresa. Si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo di imposta.
Nuova aliquota cedolare secca	<p>Dall'01.01.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; • si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo di imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
Definizione degli intermediari	Sono definiti intermediari i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Obblighi degli intermediari	<p>Ove gli intermediari incassano canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, sono obbligati ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario; • versarla all'Erario; • emettere la relativa certificazione unica delle ritenute trattenute. <p>Le ritenute operate sono a titolo di acconto.</p>

Tassazione in
dichiarazione
dei redditi

La ritenuta operata dagli intermediari è sempre quella del 21%. In caso di locazioni brevi di più unità immobiliari la cedolare secca da applicare è del 26% e pertanto si rende sempre necessaria la presentazione di una dichiarazione dei redditi.

1.25 Detrazioni per oneri - Introduzione di una "franchigia"

Viene introdotta una riduzione, pari a 260 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024 è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90%.

1.26 Proroga della rivalutazione di partecipazioni e terreni

Viene prorogata nuovamente il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'01.01.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026;
- le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

1.27 Rifi naziamento del bonus psicologo

Sono state rifi nanziate le risorse destinate al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo" per l'anno 2023. Il contributo è erogabile nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il bonus psicologo consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500 euro a persona, destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia delle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica.

1.28 Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi

La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa.

La plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato ora viene sottoposta ad una tassazione del 26% sull'intera plusvalenza realizzata.

A partire dal 2024, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.

1.29 Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.

In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

1.30 Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici

Viene prescritta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:

- inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti;
- violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero.

1.31 Estensione del modello di dichiarazione dei redditi mod. 730

A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi modello 730 può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati.

A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che presentano il modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.

1.32 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Viene previsto, per il solo periodo d'imposta 2024, l'aumento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.